



COORDINAMENTI RSA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA

GIORNATE DI SOLIDARIETA':

Sospensione dell'attività lavorativa e permessi ex festività sopresse

Di seguito riepiloghiamo gli adempimenti da porre in essere per la **programmazione delle giornate di sospensione temporanea dell'attività lavorativa** (6 giornate di solidarietà riducibili fino a 4 con utilizzo di ferie maturate e non godute):

entro il 26 febbraio:

- in GERIP, sezione "disposizioni", utilizzando il cod. "220 – Decurtaz. ferie arretrate per sospensione temporanea", inserire il numero di giorni di ferie (0,1 o 2) eventualmente da utilizzare in decurtazione delle giornate di solidarietà (se non inserito il sistema assumerà 0);
- in "SIPG – Inserimento proposta piano ferie" individuare con la casuale "AS – altre assenze" le giornate (6, 5 o 4 a seconda della scelta di cui sopra) da pianificare nella misura di 1 giorno al mese tra marzo a ottobre 2013

Evidenziamo come la **rigida impostazione di massimo 1 giornata al mese** non è un'esigenza esclusivamente aziendale ma **va incontro soprattutto agli interessi dei lavoratori in quanto consente di evitare il superamento dei massimali mensili** previsti dall'art. 10 D.M. 158/2000 (Fondo di solidarietà) **consentendo l'ottimizzazione del massimo recupero teorico possibile della retribuzione (fino al 60%)**.

Dal 1 marzo 2013 al 8 marzo:

- in GERIP dovranno essere riportate, utilizzando il cod. "222 – Sospensione temporanea attività lavorativa", le giornate di solidarietà già pianificate in SIPG con il codice "AS" , secondo il plafond (6,5 o 4 giorni) determinato dalla scelta dei giorni di ferie in decurtazione da utilizzare.

Evidenziamo come nella **programmazione delle GIORNATE DI SOLIDARIETA' 2013 è opportuno NON UTILIZZARE** le giornate di **EX FESTIVITA' SOPRESSE**

19 Marzo (martedì) – S.Giuseppe

9 Maggio (giovedì) – Ascensione

30 Maggio (giovedì) – Corpus Domini

4 Novembre (Lunedì) – Festa Unità Nazionale

in quanto ai sensi dell'art. 56 del CCNL vigente, le giornate di permesso in sostituzione delle ex festività sopresse (che ricordiamo nuovamente, in base all'accordo del 19 dicembre 2012, a partire dal 2013 non sono più monetizzabili e vanno fruite obbligatoriamente nell'anno di competenza) spettano solo se nei giorni di ex festività il lavoratore abbia diritto all'intero trattamento economico.

LE SEGRETERIE FABI-FIBA-UGL-UILCA

Siena, 20 febbraio 2013